

**REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2002 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2002**

in ordine al regolamento (CE) n. 2809/2000 che stabilisce le modalità di applicazione, per i prodotti del settore cerealicolo, dei regolamenti (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000 e (CE) n. 2851/2000, che stabiliscono talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Romania e dalla Repubblica di Polonia che abroga il regolamento (CE) n. 1218/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2809/2000 della Commissione, del 20 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli provenienti, rispettivamente, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Romania ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2864/2000 ⁽⁴⁾, ha fissato in particolare i quantitativi di grano tenero originario della Romania che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù dell'accordo europeo concluso con tale paese.
- (2) La Commissione è tenuta a fissare un coefficiente unico di riduzione dei quantitativi per i quali sono stati chiesti

titoli di importazione qualora essi superino il contingente annuo. Le domande di titolo presentate l'8 luglio per l'importazione di grano tenero in provenienza dalla Romania vertono su 50 000 tonnellate, mentre il quantitativo massimo che può essere importato con il beneficio dell'esonero di un dazio all'importazione è pari a 27 500 tonnellate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli per l'esonero di un dazio all'importazione, nel quadro del contingente relativo alla Romania di cui al regolamento (CE) n. 2809/2000, presentate l'8 luglio 2002 per il grano tenero di cui ai codici NC 1001 90 91 e 1001 90 99, e trasmesse alla Commissione, sono accolte previa applicazione ai quantitativi in esse indicati di un coefficiente pari a 0,55.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 3.